



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LIVIA GERESCHI"

Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO Tel. 050859311 – Fax 050859333

email: piic83500e@istruzione.it

pec: piic83500e@pec.istruzione.it.it

CODICE FISCALE 93049600500

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

Delibera N. 39 del 20 APRILE 2021

con aggiornamenti delibere N. 18 e 19 del 15 FEBBRAIO 2022

Regolamento interno di Istituto

•PREMESSA

La scuola è il luogo dove l'alunno attua un proprio diritto-dovere sancito dalla Costituzione Italiana.

Le componenti della scuola sono tenute a salvaguardare tale principio fondamentale ed a fornire all'alunno quelle forze culturali e morali atte alla sua formazione umana e civile. Gli alunni, da parte loro, dovranno osservare le norme necessarie per realizzare una serena e democratica convivenza,

nella libertà concessa ad ognuno dal rispetto di quella degli altri. La scuola favorisce la partecipazione dei genitori e delle famiglie sia nelle forme previste dalla normativa sia in ogni altro modo che le consenta di configurarsi come centro di promozione e di formazione civile e culturale per l'intera collettività. L'Istituto Comprensivo Statale "Livia Gereschi" tiene conto delle aspirazioni individuali e delle qualità intellettive di ciascuno e attraverso l'applicazione delle regole sancite nel presente Regolamento, mira a far assumere comportamenti consoni al vivere in una comunità, dove il rispetto per gli altri, sotto i più vari aspetti è il valore preminente e irrinunciabile.

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e coerenza. Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell'Istituto Comprensivo "Livia Gereschi" allegato del PTOF. Le configurazioni dell'organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, dall'esperienza e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e della comunità locale.

Finalità:

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.
- Contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola, alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, Decreto legislativo 297/94, Decreto Legislativo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275/1999, Decreto Legislativo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'istituzione scolastica. Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

All'atto dell'iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole ed adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è in visione all'albo dell'Istituto e pubblicato nel sito web della scuola. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente

Regolamento previa approvazione del Consiglio d'Istituto.

TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI

Sezione 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Istituzionali e Collegiali della Scuola sono i seguenti:

- a) Il Dirigente scolastico
- b) Il Collegio dei Docenti
- c) I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
- d) Il Consiglio di Istituto
- e) La Giunta Esecutiva
- f) Il Comitato per la valutazione del servizio docenti neoassunti e per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo
- g) Il Consiglio di Garanzia

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. In via straordinaria, in caso di urgenza, gli Organi Collegiali possono essere convocati, per mezzo di posta elettronica, anche con un preavviso più breve.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, con competenze parallele, nel rispetto dei ruoli specifici.

Art. 1 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La convocazione del Consiglio di Istituto viene disposta dal Presidente, d'intesa con la Giunta Esecutiva, e può avvenire in seduta ordinaria oppure straordinaria. In seduta ordinaria, quando si debba deliberare sulle materie di cui all'art. 10 comma 3 del D.L. 297/94, in seduta straordinaria, a richiesta scritta e con indicazione degli argomenti da trattare:

- di almeno 6 consiglieri,
- della Giunta Esecutiva;
- di almeno un terzo del Collegio dei Docenti Unitario dell'Istituto;
- del Comitato dei Genitori dell'Istituto;
- di almeno 50 genitori dell'Istituto;
- di almeno un terzo del personale non docente in servizio nell'Istituto;
- di un Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione dell'Istituto.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra. In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune, sulle quali non può esservi discussione e votazione. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e affissione all'albo di apposito avviso. Le lettere di convocazione per le riunioni ordinarie e straordinarie, corredate dell'elenco degli argomenti da trattare e della documentazione attinente agli stessi, devono essere trasmesse ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali prima di quello stabilito per la riunione. I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico, prima della seduta, la giustificazione dell'assenza.

L'O.d.G. del Consiglio d'Istituto è predisposto dal Presidente, quello della Giunta Esecutiva dal Dirigente scolastico. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non si può deliberare su questioni non poste all' O.d.G. In caso di necessità, su richiesta dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione, dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale quello del Presidente. I Consiglieri che si dichiarano astenuti, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano oppure su richiesta per chiamata nominale, salvo diversa decisione del Consiglio. Le votazioni quando riguardano le persone avvengono a scrutinio segreto. I membri del Consiglio di Istituto possono accedere liberamente agli Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni relative agli argomenti in discussione nelle riunioni del Consiglio, possono richiedere copia degli atti relativi alle materie di competenza del C.d.I. ed avere inoltre a disposizione tutte le leggi, le Circolari e i dati statistici che la Segreteria custodisce.

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. 416 e art. 29 dello stesso D.P.R. I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per scritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili. Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: - quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive; - quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'Istituto, per trasferimento o per passaggio alla Scuola secondaria di 2° grado.

Come previsto dagli artt. 6, 10, 50 e 53 O.M. 215/9 e artt. 35 e 37 del D. Lgs. 297/94 si evidenzia che in caso di decadenza per qualunque motivo di alcuni consiglieri, prima della scadenza del triennio, si procede alla sostituzione attraverso la surroga, nominando i primi eletti delle rispettive liste. Nel caso in cui le liste siano esaurite, le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali prevedono le eventuali elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare. In ogni caso i membri subentranti esauriranno il loro mandato allo scadere del periodo di durata dell'organo. Confermando l'O.M. 215/91 per la validità della costituzione del Consiglio (anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza) saranno indette elezioni suppletive per la sostituzione del Consigliere dimissionario, salvo verifica del Dirigente Scolastico del decorso dei termini per decreto di indizione delle elezioni stesse. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, limitatamente agli elettori delle componenti scolastiche dell'Istituto Comprensivo, iscritte nelle liste elettorali; tali componenti possono intervenire su preventiva richiesta fatta al Presidente del Consiglio di Istituto, senza diritto di parola. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente indicate per fornire pareri tecnicamente qualificati, su iniziativa del Presidente e del Dirigente Scolastico. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del C.I. finalizzate alla discussione e approvazione del Programma Annuale e relativi storni e variazioni, nonché del Conto Consuntivo partecipa, di norma, anche il DSGA con funzione consultiva.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate, che nella successiva seduta deve essere letto ed approvato, dopo che il Presidente del C.I. avrà dichiarata valida la seduta del Consiglio (tramite appello dei presenti e constatazione del numero legale).

Il verbale deve essere depositato in Presidenza e l'estratto degli atti conclusivi e delle relative deliberazioni sarà pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio.

Art. 2 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 3 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportati al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente

Art. 4 - RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La relazione annuale del Consiglio di Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell'Organo, prima dell'insediamento di quello nuovo.

Art. 5 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art.27 del D.P.R. 31/5/1974 N.416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'Istituto della copia integrale sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso o della fotocopia dell'intero verbale autenticata dal Dirigente scolastico e in ottica di dematerializzazione gli estratti delle delibere sono pubblicati sul sito web dell'Istituto Comprensivo. In ogni caso viene fatto salvo il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. 416/74: "Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni riguardanti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato."

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta anche nei vari plessi per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti, durante l'orario di ufficio, alle componenti scolastiche dell'Istituto che ne facciano richiesta scritta e motivata.

Per tutti gli altri atti cui è consentito l'accesso da parte dei membri del C.d.I. e da quant'altri interessati vale quanto previsto dalla Legge 7/8/90 n. 241, sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.

L'affissione all'albo costituisce mezzo comunicativo idoneo a realizzare la conoscibilità legale dell'atto, ovvero della deliberazione, parere o proposta adottati dal Consiglio di Istituto, quali **provvedimenti finali**, in cui si sintetizza la determinazione assunta dall'organo collegiale. Essa non è pertanto estesa ai verbali delle sedute del Consiglio, descrittivi delle operazioni amministrative attinenti all'iter di formazione della volontà collegiale, il cui accesso è riservato ai portatori di interessi tutelati secondo le procedure previste dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 c. 1, lett. h del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n° 679/2016, tutti i membri del Consiglio di Istituto sono designati quali incaricati del trattamento dei dati personali indicati nella nomina relativa; sono tenuti al rispetto delle regole dettate dalla normativa citata e devono mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'incarico

anche quando sia venuto meno l'incarico stesso.

Art. 7 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto degli ambiti di autonomia di ciascun organo collegiale, si pone come strumento di promozione e di coordinamento per:

- assecondare iniziative di aggiornamento culturale e professionale del personale docente, non docente e dei genitori;
- favorire l'attuazione di attività integrative, di ricerca e sperimentazione per alunni e docenti;
- consentire ed incoraggiare ogni iniziativa (corsi, incontri, assemblee, ...) utile a rendere più consapevoli operatori scolastici, genitori, altri operatori sociali, delle problematiche della nostra società in vista di un migliore trattamento degli alunni, così a casa come a scuola.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante su proposta della Giunta, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del Regolamento Interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n.297/94;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio televisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, seguendo le indicazioni di cui all'art. n° 33 del Decreto Interministeriale n°44/2001;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Ai sensi del Decreto Interministeriale 44/2001 il Consiglio di Istituto delibera sull'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica in merito a:

1) **Anno finanziario e programma annuale.** Il Consiglio di Istituto con relativa delibera adotta il documento contabile annuale Programma Annuale, predisposto dal Dirigente e proposto con apposita relazione e con parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori alla Giunta Esecutiva.

2) **Verifiche e modifiche al programma.** Il Consiglio d'istituto verifica, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente scolastico. Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

3) **Conto consuntivo.** Il Consiglio di Istituto approva anche il conto consuntivo.

Il conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi, è sottoposto dal Dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto.

Inoltre, il Consiglio di Istituto:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi/sezioni e definisce le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio economiche delle famiglie, fatte salve, comunque, le competenze del Collegio dei docenti (art. 128 del Decreto Legislativo n°297/94);
- approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti (L.107Art.1c.12)
- approva i documenti contabili dell'Istituzione scolastica a norma del Decreto Interministeriale n.44/2001
- interviene nell'attività negoziale dell'Istituto secondo quanto previsto dall'art.33 del Decreto Interministeriale n.44/2001
- approva i viaggi e le visite di istruzione per tutti gli alunni dell'Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in specifico:
D.M.295/1999
C.M. n. 291/1992
C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Concessione di beni in uso gratuito

Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza in caso di concessione e uso gratuito dei beni che l'istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo

Art. 8 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico che ha la funzione di convocarla e di predisporre l'ordine del giorno. La Giunta esecutiva prepara, per la successiva approvazione da parte del C.d.I la relazione al programma annuale e al conto consuntivo, cura l'esecuzione delle delibere del C.d.I. e ne prepara i lavori, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. La convocazione della Giunta esecutiva avviene secondo le modalità previste dall'art.1. L'avviso deve contenere la data, l'ora e l'O.d.G. della seduta convocata.

Il Direttore dei Servizi Amministrativi redige verbale della seduta su apposito registro a pagine numerate e timbrate, indicando l'ora di inizio e quella di chiusura, i nominativi dei presenti, l'ordine del giorno, le decisioni finali ed eventuali dichiarazioni la cui verbalizzazione sia espressamente richiesta dai membri della Giunta.

La raccolta dei verbali della Giunta esecutiva deve essere costantemente a disposizione dei Membri del C.d.I. e della Giunta stessa.

Per la validità delle riunioni della G.E. è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti perché l'organo possa emettere valide determinazioni.

Art. 9 - CONSIGLIO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998, modificato e integrato dal DPR 235/2007, è istituito il Consiglio di Garanzia interno che è tenuto a rispondere ad eventuali ricorsi avverso sanzioni disciplinari inflitte agli studenti. Funziona secondo quanto previsto dal presente Regolamento (provvedimenti disciplinari).

Art. 10 - IL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE

Il Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I Grado), di Interclasse (nella Scuola Primaria) e di Intersezione (nella Scuola dell'Infanzia) è convocato dal Dirigente scolastico, per quanto possibile nel rispetto del piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni. I suddetti Consigli possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri componenti, escluso dal computo il Presidente.

Il Consiglio di Classe si riunisce di regola, una volta al mese ed è presieduto dal Dirigente scolastico, su sua delega, scritta o verbale, dal

Coordinatore di classe; i Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono di regola ogni due mesi e sono presieduti secondo le modalità del Consiglio di classe. Le suddette riunioni devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art.1 e coordinate con quelle di altri organi collegiali. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione ed il Ricevimento dei Genitori si tengono nei singoli plessi. Il Consiglio di Istituto si tiene presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado "Enrico Fermi" di Pontasserchio (PI).

Ricevimento dei Genitori, Scuola Secondaria di primo grado "Enrico Fermi"

Il Ricevimento dei Genitori avviene secondo una cadenza stabilita dall'inizio di ogni anno scolastico dai Collegi dei Docenti.

La Scuola offre l'opportunità di contatti diretti con tutte le famiglie attraverso:

- 4 consigli di classe
- 2 incontri per i ricevimenti pomeridiani nei mesi di dicembre e aprile
- 2 incontri personalizzati per la comunicazione dei bisogni formativi a giudizio del Consiglio di Classe

I Docenti ricevono settimanalmente, escluso il periodo in concomitanza con gli scrutini di fine primo quadrimestre.

Le comunicazioni di scioperi o assemblee, le comunicazioni per le riunioni, le informazioni per le questioni più importanti vengono pubblicate sul sito Istituzionale della Scuola o consegnate agli alunni (sarà cura dei Genitori far pervenire la comunicazione firmata, alla scuola, per ricevuta).

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4, terzultimo comma, del D.P.R. 31.5.1974 N. 416, almeno una volta per trimestre o quadrimestre. Il Collegio dei Docenti si riunisce inoltre secondo le indicazioni del Piano annuale delle attività, approvato dallo stesso Collegio prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico e comunque ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio Docenti si applicano le disposizioni del precedente articolo 1.

Art.12 – "COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI" E VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Ai sensi della L.107/2015 Art.1 Commi 126-130 è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti e la valorizzazione del merito. Rimane in carica per tre anni. E' composto da:

- 1 Presidente (Dirigente scolastico)

- 3 docenti (di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto)
- 2 genitori
- 1 membro esterno nominato dall'Ufficio scolastico regionale.

Il Comitato assume i seguenti compiti:

- individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (attribuzione bonus)
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente (composizione ristretta: DS + 3 docenti+ docente tutor)
- valuta il servizio su richiesta dell'interessato (come previsto dal D. Lgs.297/94 art.448 e art.501)

La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico, che lo presiede.

La convocazione viene pubblicata all'Albo on line e inviata ai membri tramite mail almeno cinque giorni prima.

Il Presidente affida ad uno dei componenti il compito di redigere sintetico verbale della seduta.

La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati e in carica (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti; gli astenuti (così come eventuali schede bianche o nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone.

Il verbale può essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: *“Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”*. Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute. Ciascun componente del Comitato ha diritto di prenderne visione.

Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all'Albo on line della scuola per almeno 15 gg (non sono soggette a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato).

Una volta conclusi i lavori del Comitato, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito dell'Istituzione scolastica e ne fornisce copia ai membri della RSU d'istituto.

ART.13 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, a discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.14 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo nello stesso giorno entro il 31 Ottobre di ogni anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

TITOLO 2 - NORME SPECIFICHE SULLA SICUREZZA E LA VIGILANZA

Art.15 - FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI, DELLE PALESTRE E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI DI AULA O COMUNQUE ASSEGNATI AL PLESSO – UTILIZZO DI INTERNET

Il funzionamento di aule speciali e dei laboratori (scientifico, informatico, ecc.) è affidato agli insegnanti responsabili nominati dal Collegio dei docenti e ai docenti che nell'orario settimanale usufruiscono di tali servizi con gli studenti. Ogni plesso organizzerà un orario di utilizzo dei laboratori in modo che tutte le classi possano usufruirne; per il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di Primo grado è previsto l'utilizzo anche da parte delle classi ospitate del comprensivo che su richiesta ne abbiano necessità.

L'uso avviene sotto la diretta responsabilità dei docenti utilizzatori, che sono tenuti alla salvaguardia dell'incolumità degli alunni e alla tutela del materiale. In caso d'incuria, il Dirigente scolastico, anche su segnalazione dei Collaboratori e dei Coordinatori di plesso, è tenuto a vietare l'accesso e ad avvertire nella prima seduta successiva il Consiglio d'Istituto.

Al fine di pervenire alla individuazione delle responsabilità i docenti sono tenuti a predisporre un regolamento interno per l'utilizzazione degli strumenti presenti nei laboratori, nelle aule o comunque assegnati al plesso. A fronte di una constatazione di danneggiamenti agli arredi o alla strumentazione, l'insegnante avverte immediatamente il Coordinatore della scuola che è tenuto a comunicare l'accaduto al Dirigente scolastico, il quale può decidere di interrompere l'uso del laboratorio danneggiato fino a quando non sia stata appurata la responsabilità del danno.

Le scuole dell'Istituto organizzano le attività di educazione psicomotoria, motoria, educazione fisica e sportiva a seconda delle disponibilità di spazi

all'interno della scuola stessa o utilizzando strutture pubbliche e/o private a seconda dei progetti che vengono presentati dalle varie scuole all'inizio di ogni anno scolastico ed approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio può autorizzare con propria deliberazione l'uso dei locali, secondo orari e calendari compatibili, anche da parte di altri soggetti, enti e istituti scolastici o per l'effettuazione di corsi o esercitazioni con finalità educative promosse dall'Ente locale proprietario, a condizione che vengano garantite e rispettate le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 132/2016 ha stabilito l'adozione dell'allegato **“Regolamento di concessione dei locali scolastici”** il quale prevede tra i doveri del concessionario, la stipula di una polizza assicurativa che copra i danni a persone e/o cose durante l'utilizzo dei locali scolastici (art. 50, comma 3 del D.I. 44/2001) oltre alla presentazione della certificazione di assenza di condanne penali in riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo 4/3/2014 n. 39 attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Con delibera n. 95 del 2 settembre 2019 il Consiglio di Istituto ha deciso l'obbligo da parte delle Associazioni che propongono un progetto, della garanzia della presenza di **“almeno due operatori”** a tutela della sicurezza degli alunni e dell'attivazione di un'assicurazione i cui massimali e minimali per il risarcimento del danno da responsabilità civile ed evento infortunistico siano omogenei ai valori offerti dalla polizza assicurativa scolastica.

Per quanto riguarda la biblioteca d'Istituto il Collegio dei Docenti individua un'insegnante che svolge la funzione di catalogazione, sistemazione e prestito. La biblioteca è aperta per la consultazione ed il prestito secondo un orario stabilito ogni anno scolastico.

Gli spostamenti delle classi per recarsi nelle aule speciali e in palestra sono seguiti dagli insegnanti dell'ora che inizia e, con preventivi accordi, dai collaboratori scolastici.

Gli alunni sono tenuti in ogni circostanza ad assumere comportamenti che non possano arrecare danno a loro stessi, agli altri e agli arredi.

Banchi, arredi, libri, riviste, attrezzature e sussidi sono patrimonio di tutti.

Docenti, non docenti e alunni ne sono responsabili, ciascuno con il suo ruolo.

L'uso dei materiali di biblioteca e audiovisivi implica il rigoroso rispetto delle norme stabilite all'inizio anno.

Chi rompe o danneggia è tenuto a rimborsare il danno nella misura del valore effettivo di mercato.

Le scuole dotate di ambienti blindati conservano i propri sussidi in tali spazi.

Le scuole che non possiedono locali adibiti a tale scopo, al termine delle lezioni di ogni anno scolastico custodiscono i sussidi in loro dotazione, nella stanza che il personale della scuola ritiene meglio allestita per la conservazione del materiale.

Art.16 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) INGRESSO

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (come previsto dal CCNL), il cui orario è affisso in ogni scuola ed assistere l'uscita degli alunni medesimi.

Nelle Scuole dell'Infanzia l'ingresso prevede un periodo di accoglienza, durante il quale i bambini sono affidati al personale della scuola che provvede alla sorveglianza durante le prime attività di gioco libero, prima della formazione dei gruppi di lavoro.

Nelle scuole dell'Infanzia e Primaria all'ora stabilita per l'inizio delle lezioni, i genitori degli alunni debbono lasciare l'edificio scolastico (fatta eccezione per casi motivati e autorizzati dal Dirigente Scolastico).

All'uscita i genitori aspettano i figli fuori dal cancello; nelle scuole dell'infanzia i genitori all'entrata accompagnano i figli all'interno dell'edificio scolastico, dove sono consegnati agli insegnanti e all'uscita vengono ripresi in consegna dagli insegnanti, all'interno dell'edificio stesso.

Il genitore che per cinque volte all'uscita non riprenderà in consegna il figlio all'orario stabilito, sarà convocato presso la Direzione Didattica.

Il personale collaboratore scolastico in servizio presso le scuole, sorveglia l'ingresso degli alunni e apre l'edificio scolastico rispettando l'orario del plesso.

Nella scuola secondaria di I grado.

Il presente articolo è integrato inoltre dalle disposizioni riguardanti le modalità di ingresso e uscita degli alunni del plesso "E. Fermi" protocollo 4799/A1 del 26/9/2015:

l'ingresso è alle ore 7.55 con il suono della prima campanella, alle ore 8.00 con il suono della seconda campanella gli alunni devono essere in aula pronti per l'inizio delle lezioni.

Dopo le 8.00 il cancello sarà chiuso e l'ingresso sarà consentito in ritardo solo per giustificati motivi.

L'uscita per recarsi in bagno di regola si effettua dalla seconda alla quarta ora. L'insegnante la regola invitando gli alunni a individuare il momento più opportuno per formulare la richiesta di uscita.

Al termine delle lezioni, l'uscita avverrà secondo le seguenti modalità: al suono della prima campanella usciranno gli alunni del piano terra e delle aule del corridoio sede della Vicepreside. Tutti gli alunni, al seguito del docente di classe, raggiungeranno l'uscita fino al cancello. La seconda campanella suonerà 2 minuti dopo per tutti gli altri alunni, che ugualmente raggiungeranno l'uscita fino al cancello accompagnati dai propri docenti.

Gli alunni della scuola Secondaria, per i quali non risulta manifestata la modalità di uscita autonoma, in caso di assenza dei genitori o loro delegati al ritiro, saranno consegnati al collaboratore scolastico del piano terra, il quale provvederà a rintracciare la famiglia: dopo tre ritardi i genitori saranno convocati presso la Dirigenza Scolastica.

Nei plessi scolastici in cui viene attivato il servizio pre-scuola, l'accoglienza e la sorveglianza nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni è affidata al personale utilizzato a tal fine dall'Amministrazione che gestisce il servizio, tramite proprio Regolamento.

b) DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI PER CONSEGNA MATERIALE DIMENTICATO A CASA

Al fine di responsabilizzare gli alunni nella cura del proprio materiale scolastico, non è permessa la consegna da parte di genitori o altre persone di oggetti scolastici (libri, cartelline, quaderni, scarpe da ginnastica, ecc.) dimenticati a casa dagli studenti, con conseguente interruzione delle lezioni. Si fa eccezione per occhiali ed eventuali necessità legate alla salute degli studenti.

c) RITARDI

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di entrata della propria scuola sono ammessi in classe con giustificazione scritta del genitore, che è tenuto ad accompagnare il proprio figlio all'interno dell'edificio scolastico.

I ritardatari senza giustificazione sono invitati a portarla il giorno successivo.

I frequenti ritardi saranno segnalati dai Coordinatori delle varie scuole al Dirigente scolastico e ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, perché adottino i provvedimenti del caso. In specifico, se nell'arco di un mese vengono superati 3 ritardi, il genitore sarà convocato in Presidenza.

d) USCITE ANTICIPATE

Qualora, per comprovati motivi, gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, è necessario che i genitori facciano apposita richiesta al Dirigente scolastico o all'insegnante Coordinatore della scuola di appartenenza, e li ritirino personalmente o attraverso persona/e delegata/e per scritto; non sarà permessa l'uscita anticipata con persona/e diversa/e da quella/e delegata/e dal genitore; in caso di **grave** emergenza il genitore può indicare un'altra persona tramite delega temporanea scritta o telefonica.

Allorché o studente accusa dei malori o si infortuna, verranno immediatamente avvertiti i genitori con i quali saranno decisi i provvedimenti da adottare. In caso di emergenza e di irreperibilità dei genitori, la scuola adotterà le misure più idonee a fronteggiare l'evento, compreso la chiamata al 118.

Alla fine delle lezioni, gli scuolabus restano in attesa fino a che tutti gli alunni, che fruiscono del servizio, hanno preso posto, ognuno sul rispettivo mezzo di scuolabus.

Va ricordato che nelle scuole in cui è attivo il servizio mensa, l'orario delle attività didattiche è comprensivo dell'ora dedicata al pasto, per cui è necessario richiedere il permesso di uscita anticipata anche per gli studenti che non intendano avvalersi del servizio mensa.

e) PRESENZA

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I° Grado la frequenza degli alunni è obbligatoria. Oltre che alle lezioni, gli alunni sono tenuti a seguire le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici e che non comportino spese aggiuntive per le famiglie.

f) ASSENZE

Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 5 giorni (art.42 del DPR 1518/67 *“L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal medico scolastico ovvero in*

assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza").

Pertanto, se l'alunno rientra dopo un'assenza per malattia al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Le assenze per malattia di minore durata vanno giustificate con motivazione scritta dal genitore secondo le seguenti modalità:

- Su apposito modello o in carta libera per la Scuola dell'Infanzia
- Su apposito libretto consegnato dalla Segreteria e firmato da un genitore per la Scuola Secondaria di I° Grado
- Su apposita sezione pubblicata all'interno del Diario Scolastico adottato dall'Istituto Comprensivo per gli alunni aderenti

Le assenze per motivi diversi da quelli di salute superiori a 5 giorni saranno giustificate dal genitore con una autocertificazione ai sensi del DPR 20/10/98 n.403.

Per la Scuola Secondaria di I° Grado:

Gli insegnanti della 1^ ora devono registrare sul registro di classe assenze e giustificazioni. In caso di mancata consegna delle giustificazioni:

- la 1^ volta segnalare sul registro
- la 2^ volta segnalare sul registro
- la 3^ volta invitare telefonicamente e per scritto i genitori a giustificare personalmente l'assenza ed avvisare il Dirigente scolastico

Si ricorda che per la Scuola Secondaria di I° Grado il D.gs.59/2004, il DPR 122/2009 e la CM n. 20 del 04/03/2011, così come confermata dal D.L.62/2017 applicativo della L.107/2015 e dalla CM 1865 del 10/10/2017, prevedono un monte orario obbligatorio (3/4 dell'orario annuale) di frequenza per la validazione dell'anno scolastico. Se in sede di scrutinio finale l'anno scolastico non può essere validato per il numero delle assenze, **NON SI PROCEDE A SCRUTINIO.**

MONTE ORARIO OBBLIGATORIO NELLA SCUOLA SECONDARIA:

ORARIO SETTIMANALE	TOTALE SETTIMANE NELL'ANNO	TOTALE ORE EFFETTIVE DI LEZIONE	TOTALE ORE OBBLIGATORIE ANNUALI
30 ORE	33	990	742
36 ORE	33	1188	891

DEROGHE AL MONTE ORARIO OBBLIGATORIO:

Nella C.M. 20/2011, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Tali deroghe possono essere applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Art. 17 - RISCHIO DI EMERGENZA:

Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
- predisporre ed affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, non accessibili agli alunni, devono essere di presa immediata;
- accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli addetti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

La gestione della sicurezza nelle scuole è affidata a una serie di figure per le quali sono definite specifiche attribuzioni. Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di vari "soggetti", per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni. Si ritiene pertanto necessaria un'adeguata "formazione" e "informazione" degli stessi. Il D.M.382/98 parla genericamente di "utenti", termine comprensivo di tutti coloro che frequentano la scuola anche solo occasionalmente, come, ad esempio, i genitori durante i consigli di classe e i colloqui con i professori.

IL PIANO DELLE EMERGENZE

Le emergenze sono fatti o eventi che possono verificarsi improvvisamente. Sono situazioni che possono costituire grave pericolo e perciò richiedono provvedimenti eccezionali.

Il Piano per le Emergenze prevede le possibili situazioni di pericolo e prescrive le procedure da applicare per fronteggiarle, ridurle o prevenirle.

Particolare importanza assume, in questo contesto, la prova pratica di evacuazione degli edifici, che deve essere eseguita sempre con serietà e senso di responsabilità.

Il Piano per le Emergenze è, pertanto, un documento importante che tutti devono conoscere.

Una copia dello stesso, corredata dalle planimetrie e dalle indicazioni delle vie di fuga, deve restare sempre affissa in tutti i locali della scuola.

Obiettivi del Piano di Emergenza

Gli obiettivi che persegue un piano di emergenza sono:

- Affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla popolazione scolastica
- Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni
- Coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica
- Fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni e dei genitori degli alunni

Compiti degli addetti alla gestione dell'emergenza:

- Eseguono i compiti codificati dal Piano di Emergenza, commisurando le azioni alle circostanze in atto
- Aprono i cancelli al contorno dell'edificio per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso
- Accertano e se necessario rimuovono gli ostacoli di impedimento alla fruizione dei mezzi fissi di difesa o che condizionano il deflusso delle masse verso luoghi sicuri (**aree di raccolta**); disattivano i quadri elettrici di piano e gli impianti di ventilazione.
- Segnalano i percorsi di esodo ai flussi che evacuano il piano e rassicurano le masse per consentire un deflusso ordinato e composto
- Aiutano le persone in evidente stato di maggiore agitazione
- Ispezionano i locali di piano prima di abbandonare la postazione
- Chiudono le porte

Compiti degli ausiliari per assistenza ai disabili:

- Raggiungono il disabile al quale il Piano di Emergenza ha affidato l'assistenza
- Affrettano l'evacuazione del disabile
- Assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il luogo sicuro previsto dal Piano di Emergenza

Compiti degli apri-fila e dei chiudi-fila

Le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-fila e chiudi-fila:

- Costoro si dispongono durante l'evacuazione ordinata della classe alla testa ed alla coda della "colonna" (in fila indiana tenendosi per

mano). Con il loro comportamento sicuro e determinato devono trasmettere fiducia e tranquillità agli altri compagni.

- Precedono e seguono la “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano) che defluisce dall’aula per evacuare.
- Controllano che i compagni non indugino a raccogliere effetti personali ed indumenti
- L’insegnante in servizio al momento dell’evento, dopo essere uscito dall’aula, si dispone nell’ultima postazione della “colonna”, per controllare che questa non si disgreghi durante l’esodo.
- L’insegnante recupera e porta con se il registro di classe per il controllo delle presenze una volta raggiunto il luogo sicuro esterno.

Compiti delle singole classi:

- Eseguono con diligenza gli ordini impartiti dall’insegnante
- Evitano di portare ogni effetto personale pesante e/o voluminoso, inclusi gli indumenti di natura acrilica e/o plastica
- Compongono la “colonna” di deflusso disponendosi in fila indiana e prendendosi per mano
- Raggiungono il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione dell’emergenza

Art. 18 - NORMA SPECIFICA PER LE ASSENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

I docenti sono tenuti a comunicare alla Segreteria i casi di mancata frequenza. La segreteria alunni procederà direttamente al depennamento dagli elenchi dei frequentanti di quegli alunni che sono rimasti assenti per 30 gg. Continuativi senza motivazioni valide e documentate.

g) INTERVALLO

Nelle Scuole Secondarie e Primarie è previsto un periodo di intervallo di solito al termine della seconda ora di lezione e di durata non inferiore a 10 minuti. Il personale docente che ha effettuato l’attività didattica nella classe fino all’inizio dell’intervallo, è tenuto, durante quest’ultimo, a vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Sempre ai fini della sorveglianza, di norma, durante l’intervallo, gli alunni rimangono in classe; può essere tuttavia previsto che gli insegnanti, singolarmente e a seconda delle circostanze, possano organizzare l’intervallo fuori dall’aula e nel cortile, predisponendo tutte le necessarie misure di sicurezza intese a garantire l’incolumità fisica degli alunni. **In ogni caso gli alunni non debbono mai rimanere senza la sorveglianza di un insegnante o di un collaboratore scolastico. Per ottemperare ad esigenze di sicurezza, nella scuola Secondaria di primo grado, la ricreazione viene svolta in classe, provvedendo a rinnovare l’aria nell’aula, a fare merenda ed a recarsi in bagno.**

In particolare:

- E’ vietato salire o scendere le scale per recarsi al piano superiore o inferiore se non autorizzati dagli insegnanti

- L'utilizzo della macchina distributrice di bevande, là dove presente, è subordinato al permesso del docente
- E' opportuno effettuare soste limitate per il tempo necessario ai bagni
- Al suono della campanella finisce la ricreazione e tutti gli alunni devono recarsi in classe

Nelle Scuole dell'Infanzia, il primo periodo di accoglienza nella scuola prevede l'inserimento corretto nel contesto scolastico con il momento del distacco dal genitore, il momento dell'incontro con i coetanei, il primo momento di gioco libero e la prima formazione dei gruppi di lavoro. Valgono naturalmente le norme di sicurezza già esposte per i momenti di gioco libero.

h) CAMBIO INSEGNANTI NELLE CLASSI

Il cambio di classe deve svolgersi con la massima attenzione e tempestività, al fine di ridurre al minimo i tempi di assenza dei docenti dalle classi. In caso di ritardo nell'avvicendamento del docente subentrante, il docente cessante richiederà l'intervento di un collaboratore scolastico e si dirigerà sollecitamente nella classe di destinazione.

Nel caso in cui l'insegnante cessante fosse al termine dell'orario di lavoro o in pausa (ora libera), **ha l'obbligo di attendere l'arrivo del subentrante** trattenendosi nella classe affidatagli fino all'arrivo del docente subentrante; analogo comportamento è dovuto anche nel caso in cui il ritardo del subentrante avvenisse ad inizio di orario di servizio.

Durante il cambio di insegnanti gli alunni devono rimanere in classe.

i) MENSA

Nella fase di avvio del servizio di mensa, al mattino, il personale collaboratore scolastico raccoglie nelle classi il numero degli alunni fruitori del servizio e li comunica ai centri cottura indicati dall'Amministrazione Comunale.

Prima dell'inizio della mensa, gli insegnanti dell'ultima ora antimeridiana sono tenuti a verificare che nessuno degli alunni obbligati si allontani dalla scuola **se non accompagnato da uno dei genitori o da altra persona conosciuta e autorizzata**. Ogni classe è dotata di un modello per la registrazione dei presenti all'ultima ora che viene consegnato al docente subentrante e in servizio a mensa.

In tutte le scuole i docenti e/o il personale incaricati della sorveglianza devono fare in modo che le modalità di accesso alla sala mensa e la distribuzione del cibo avvengano nel massimo ordine. Gli insegnanti sorveglieranno l'osservanza delle norme igieniche da parte degli alunni.

Durante la parte terminale del pasto e il periodo intercorrente fra questo e l'inizio dell'orario di lavoro pomeridiano gli alunni devono essere guidati a non alzarsi da tavola alla spicciolata ma rispettare i tempi differenziati di ognuno e aspettare che tutti i compagni del gruppo o della classe siano pronti.

INTERSCUOLA – DOPO MENSA

Nel periodo di tempo fra la consumazione del pasto e l'inizio delle lezioni pomeridiane gli insegnanti sorveglieranno la propria classe o gruppo ed organizzeranno attività ricreative e giochi utili, o attività in locali specifici (biblioteca, ecc.)

l) USCITA

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dalle varie scuole dovrà avvenire in maniera ordinata e sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale docente **in servizio all'ultima ora** e del personale non docente di turno.

In base alla dislocazione delle classi, al numero degli alunni e alla presenza o meno di scale, sarà stabilito e rispettato un ordine, al fine di non determinare un eccessivo affollamento in prossimità della porta di uscita. Per garantire la sorveglianza, gli insegnanti di turno all'ultima ora sono tenuti ad accompagnare i propri alunni fino alla porta d'ingresso o al cancello, **a seconda della dislocazione del plesso scolastico e del proprio Regolamento interno**, e il personale collaboratore scolastico provvederà alla sorveglianza.

In caso di ritardo del genitore al momento dell'uscita, gli alunni non possono essere in nessun caso lasciati soli. **Il docente dell'ultima ora provvede a rintracciare telefonicamente la famiglia e attua la sorveglianza con il personale collaboratore scolastico.** Quando la famiglia ha dato assicurazione di arrivo a scuola, l'alunno/a sarà consegnato/a dal docente al personale collaboratore scolastico che attuerà la sorveglianza fino all'arrivo del genitore. In caso di episodi non sporadici, il personale della scuola ne informerà il Dirigente scolastico che provvederà alla convocazione dei genitori. **Nel caso i genitori o i loro delegati non si presentino e la scuola non riesca a contattarli, il docente dell'ultima ora avvisa il Dirigente scolastico che darà eventuale autorizzazione al ricorso alla chiamata delle Forze dell'Ordine.**

Nei plessi scolastici in cui viene attivato il servizio post-scuola, la sorveglianza dal termine delle lezioni all'arrivo del genitore o suo delegato è compito del personale utilizzato a tal fine dall'Amministrazione che gestisce tale servizio, tramite proprio Regolamento.

m) USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI

La scuola non prevede uscita autonoma senza accompagnatore maggiorenne, anche al termine delle lezioni, per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Per questi due ordini di scuola, i docenti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, sono tenuti all'accompagnamento fino alla porta d'ingresso o al cancello degli alunni e la loro riconsegna ai genitori o a persona di età maggiorenne da questi delegata per scritto, ad esclusione di quegli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus che passano dalla responsabilità della scuola sotto la responsabilità dell'autista e del sorvegliante per la scuola dell'Infanzia, ai quali vengono consegnati.

Uscita autonoma da scuola per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado

Visto il testo del D.L. 16 ottobre 2017, n.148 coordinato con la Legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172 recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", (*Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*):

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro*

autonoma responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).

Nell'Istituto può essere prevista l'uscita autonoma da scuola al termine dell'orario scolastico se autorizzata dal genitore, al quale non può essere negato l'autonomo e sovrano esercizio della potestà genitoriale.

Per temine orario scolastico si intende quello delle lezioni curricolari, nonché il termine dell'orario di eventuali corsi o progetti pomeridiani inseriti nell'offerta formativa della scuola e per i quali i genitori abbiano rilasciato autorizzazione al figlio/a per la partecipazione.

I genitori saranno chiamati ad effettuare una valutazione attenta del grado di responsabilità dei figli e del contesto in cui dovrebbe svolgersi lo spostamento autonomo dell'alunno (percorso scuola-casa), nonché una specifica autorizzazione al proprio figlio, affinché possa tornare a casa senza accompagnatore.

Precisazioni sull'uscita da scuola:

I genitori degli studenti della Scuola Secondaria possono scegliere al momento dell'iscrizione del proprio figlio alla Scuola Secondaria:

- 1) Uscita con il genitore o con persona delegata (il genitore compila il modello per la delega)**
- 2) Uscita con lo scuolabus**
- 3) Uscita autonoma (il genitore autorizza il proprio figlio ad uscire da scuola e recarsi a casa da solo, tramite modello di analisi ambientale e attitudinale)**

Al fine di garantire la maggiore sorveglianza possibile sugli alunni al termine delle lezioni, si invitano coloro che hanno optato per la modalità 1 (uscita con il genitore o delegato) ad aspettare il proprio figlio davanti al cancello di uscita in modo da rendersi visibile al personale scolastico al momento dell'uscita. I genitori che attendono al di fuori delle pertinenze della scuola l'arrivo del figlio, sono invitati a compilare il modello di uscita autonoma, poiché la sorveglianza da parte della scuola può avvenire solo all'interno del cancello.

Per le uscite fuori orario scolastico rimangono vigenti le procedure finora adottate con la richiesta scritta ed il ritiro dello stesso da parte del genitore o persona delegata.

IN OGNI CASO L'AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DELL'ALUNNO/A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MINORE DI 14 ANNI E' UNA LIBERA SCELTA DEL GENITORE, CHE PUO' ESSERE REVOCATA DALLO STESSO GENITORE ANCHE SU SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CASO SI RAVVISINO NELL'ALUNNO/A COMPORTAMENTI NON ADEGUATI AL GRADO DI MATURITA' NECESSARIO.
LA PROCEDURA PER L'USCITA AUTONOMA E' INSERITA NEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DELL'ISTITUTO (DVR).

Tutte le tipologie di uscita riportate nel seguente Regolamento che necessitino di autorizzazione del genitore, DEVONO ESSERE AUTORIZZATE CON FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI, così come previsto per le autorizzazioni ai viaggi d'istruzione e per il rilascio di nulla osta.

n) SORVEGLIANZA IN CASO DI ASSENZA BREVE DEL PERSONALE DOCENTE NON SOSTITUITO CON

SUPPLENZA Si utilizzano a tal fine in ordine di priorità:

- Le eventuali ore di compresenza
- Le ore derivanti da progetti specifici
- Le ore di disposizione pagata
- Ore a recupero
- Ore del docente di sostegno SOLO NELLA PROPRIA CLASSE
- Ore del docente di Attività Alternativa che effettuerà l'ora alternativa all'IRC nella classe dove sostituisce il collega assente
- Suddivisione degli alunni nelle altre classi SECONDO MODALITA' REGistrate IN OGNI REGOLAMENTO INTERNO DI PLESSO

TITOLO 3 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Art.19 – NORME SPECIFICHE PER GLI ALUNNI

Premessa

Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti ad osservare un comportamento responsabile e corretto ed a partecipare costruttivamente alla vita ed all'attività scolastica. Al fine di garantire la libertà di ogni componente della scuola nel rispetto delle regole comuni, il presente regolamento definisce in modo chiaro e trasparente le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento ed il cui rispetto diviene indice di partecipazione consapevole e responsabile.

Tale partecipazione contribuisce a realizzare le finalità della scuola e gli obiettivi educativi e didattici individuati dal Collegio Docenti.

Le norme sono state elaborate in collaborazione tra le rappresentanze di tutte le componenti della scuola in modo che siano rispondenti agli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi.

Ogni componente della scuola (alunni, genitori, insegnanti, Dirigente, personale ausiliario ed amministrativo) è tenuto a conoscere il regolamento, a rispettarne le norme ed a collaborare, ciascuno secondo le proprie funzioni e competenze, alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Il regolamento può essere modificato in base alle osservazioni ed ai suggerimenti degli operatori scolastici, dei genitori e degli alunni da presentare alla Giunta Esecutiva che provvederà ad una prima disamina ed alla eventuale presentazione al Consiglio per la delibera di competenza.

Il presente Regolamento ha tenuto presente l'esperienza dell'Istituto, le iniziative di altre scuole ed in particolare le indicazioni pedagogiche/operative del DPR n° 249 del giugno 1998, con le modifiche apportate dal DPR n° 235/2007, che rimane base e principio ispiratore del presente Regolamento.

Il regolamento è stato rivisto ed integrato in base alla legge n.71 del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la Prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”.

A) DIRITTI

Gli alunni hanno diritto:

- 1) ad una formazione qualificata che valorizzi l'identità personale e sia aperta alla pluralità delle idee e delle culture
- 2) ad essere rispettati da tutto il personale
- 3) alla riservatezza della propria vita personale e scolastica
- 4) ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento
- 5) ad essere oggetto di un'attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno
- 6) ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande e chiedono chiarimenti
- 7) ad una valutazione trasparente, finalizzata ad attivare un processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento
- 8) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola
- 9) a richiedere colloqui individuali con gli insegnanti per problematiche relazionali o orientamento nella propria crescita culturale-formativa
- 10) ad essere ricevuti dal Dirigente scolastico per colloqui, chiarimenti o comunicazioni

B) DOVERI

Indicazioni generali:

- 1) rispettare puntualmente l'orario scolastico
- 2) frequentare regolarmente le lezioni, sia del mattino sia del pomeriggio
- 3) mantenere un comportamento corretto
- 4) avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente *e dei compagni*
- 5) evitare atti persecutori ricorrenti e ripetuti nel tempo nei confronti dei compagni che possono essere diretti o indiretti (esclusione dal gruppo, calunnie, prese in giro, etc.)
- 6) evitare atti di cyber bullismo quali pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione realizzata per via telematica allo scopo intenzionale di isolare un compagno o un gruppo di compagni o la loro messa in ridicolo. (Art.1 comma 2 Legge n.71 del 29/05/2017).
- 7) utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi
- 8) svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa
- 9) avere sempre con sé tutto l'occorrente per le lezioni
- 10) far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola il giorno stesso della dettatura e farle controllare il giorno successivo all'insegnante della prima ora
- 11) nella palestra è prescritto l'uso di scarpe apposite ad uso esclusivo della palestra ed un adeguato abbigliamento sportivo
- 12) gli alunni sono responsabili delle proprie cose (la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati)
- 13) non si possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità
- 14) gli alunni sono responsabili dei danni che cagionano all'edificio scolastico, alle suppellettili ed al materiale didattico
- 15) non è consentito telefonare a casa per dimenticanze di materiali o firme per le uscite anticipate; si può telefonare solo in caso eccezionali (malessere ecc.). In nessun caso verranno interrotte le lezioni per consegnare materiale agli alunni.
- 16) Gli alunni non possono usare in modo improprio materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari, video-games, ecc.)

USO DEL TELEFONO CELLULARE

Il telefono cellulare è ormai oggetto d'uso quotidiano nella vita di tutti, giovani e giovanissimi compresi. Non più solo mezzo di semplice comunicazione verbale ma strumento con altre valenze tecnologiche (fotografa, registra video, accede alla rete, messaggia...).

La scuola ha, pertanto, il dovere (definito anche a livello legislativo) di regolamentare l'uso di tali strumenti nei propri locali con l'intento non di reprimere ma di educare alla consapevolezza i ragazzi, al fine di prevenire comportamenti sbagliati derivanti da un uso scorretto di tali tecnologie.

Il confine tra un comportamento scherzoso ed uno offensivo è molto labile. Soprattutto tra i più giovani appare poco definita, la consapevolezza della potenzialità del mezzo a disposizione e raramente c'è contezza delle conseguenze delle proprie azioni nel momento in cui, per esempio, si diffondono in rete immagini e informazioni senza controllo.

In tal senso scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale diverso e consapevole, rafforzando il Patto di corresponsabilità educativa. Per questo la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione e violenza, promuovendo iniziative di informazione e formazione per i giovani e, ove possibile, per le famiglie (come gli incontri con la Polizia postale sul cyberbullismo); e la famiglia è chiamata a collaborare educando i propri figli e vigilando consapevolmente sui loro comportamenti.

Divieto di utilizzo del cellulare a scuola.

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"; il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"; il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile, l'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni, durante lo svolgimento dell'orario scolastico, è vietato.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988).

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare comportamenti scorretti, secondo una logica educativa propria della scuola.

Pertanto, E' VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante l'orario scolastico del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo). Si chiede quindi agli alunni di NON portare il cellulare a scuola.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante l'orario scolastico, in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- È vietato l'uso del telefono cellulare e le audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

- È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola, anche per i soggetti autorizzati in deroga
- Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
- Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio, il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare.
 - Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante l'orario scolastico è vietato perché oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
- Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (allegate al presente).
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola.

L'utilizzo del telefono cellulare è consentito per i docenti e per il personale ATA solamente al di fuori del proprio orario di servizio e su autorizzazione del Dirigente Scolastico

Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritto.

- I docenti e il personale ATA hanno il **dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.**

Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

DEROGHE

In via del tutto eccezionale, i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, di detenzioni del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a. Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, non possono utilizzarlo nemmeno in modalità "silenziosa".

Il telefono cellulare nell'ambiente scolastico, preventivamente autorizzato (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere in ogni caso tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino. L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto, i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.

Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili per **attività didattiche** solo su richiesta del docente promotore che, sotto la propria responsabilità, formulerà dettagliata descrizione della proposta e farà sottoscrivere predisposta autorizzazione da parte dei genitori.

In caso di uso non autorizzato, **il cellulare sarà ritirato immediatamente** da parte del docente e consegnato in Presidenza (compilazione del verbale di presa in carico). La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritta sul diario o libretto personale dell'alunno/a con

nota, che sarà firmata dai genitori. Il cellulare potrà essere consegnato esclusivamente ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato (compilazione del verbale di riconsegna). L'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato con sollecitudine dai genitori o loro delegati.

SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
L'alunno ha con sé il cellulare spento in vista sul banco.	1 volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe per informare il Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia).	Docente
	2 volta	Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione ai DS. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
	3 volta	La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6 in "comportamento" del documento di valutazione.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
L'alunno non ha il cellulare spento.	1 volta	La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritta sul diario con nota che sarà firmata dai genitori.	Docente
	2 volta	Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
	3 volta	Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

		di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	
L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 3 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia).	Docente
L'alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno diffonde anche in rete e nei social network immagini/video/audio non autorizzati effettuati a scuola		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per 5 giorni.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

Prevenzione di comportamenti non idonei

- 1) L'Istituto provvederà ad informare in forma scritta le famiglie per sensibilizzare i genitori al giusto utilizzo dei cellulari, facendo richiami anche alla normativa vigente.
- 2) Saranno organizzati a scuola degli incontri con la Polizia Postale, i ragazzi e i genitori per evidenziare i rischi che ogni persona incorre se fa un uso sbagliato di questo strumento.
- 3) Il docente, per gli alunni autorizzati, può decidere di far depositare sopra un banco i cellulari durante un compito o prova di verifica.
- 4) Si fa riferimento alla normativa sull'uso dei telefoni cellulari e videotelefonati che comporta, in caso di uso improprio degli stessi, **anche sanzioni pecuniarie proporzionali alle conseguenze di tale uso nella scuola** (Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007).

La scuola non risponde in nessun caso di eventuali furti o danneggiamenti agli apparecchi.

Art. 20 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora lo studente si comporti in modo scorretto verso i compagni o gli operatori scolastici, dopo una diffida potrà essere oggetto anche di provvedimenti disciplinari, che saranno comunicati alla famiglia per iscritto e che seguiranno la procedura prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono ritenute

MANCANZE MENO GRAVI

- a) frequenza non sempre regolare (frequenti assenze ingiustificate, frequenti ritardi o uscite anticipate ecc.), mancanza ai doveri scolastici
- b) interventi inopportuni durante le lezioni; interruzione del ritmo delle lezioni, offese personali e turpiloquio
- c) violazione dei regolamenti di laboratorio o della palestra; lancio di oggetti non contundenti ecc.
- d) utilizzo improprio di strutture ed attrezzature, senza provocare danni agli stessi, negligenza nella pulizia degli ambienti ecc.

MANCANZE GRAVI

- a) Mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti e personale non docente (*Bullismo e cyberbullismo*: ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui; discriminazione nei confronti di altre persone, atti che tendono ad emarginare altri studenti o falsificazione della firma dei genitori)
- b) Violazione delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute (lancio di oggetti contundenti; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti delle aule attrezzate; introduzione nella scuola di oggetti pericolosi; infrazione al divieto di fumare nella scuola)

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari nei riguardi di studenti che si comportano in modo scorretto, verranno adottati i seguenti criteri: (vedi tabelle seguenti)

Sono da ritenersi mancanze gravi i comportamenti di quegli studenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola.

In tal caso, oltre alla eventuale sanzione disciplinare, è previsto il rimborso in denaro, con i seguenti criteri:

1. Nel caso di dolo riconosciuto da parte di un singolo alunno, a questo viene richiesto il rimborso pari all'importo del bene danneggiato o l'importo della spesa per la riparazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare il/i responsabile/i, si provvederà a risarcire il danno facendo ricorso a quota da versare da parte degli alunni della classe o del piano dove è avvenuto il danno.

NOTA BENE

Nel caso in cui la mancanza grave preveda la sospensione con allontanamento dalle lezioni o con obbligo di frequenza si richiama la normativa vigente:

Secondo i principi contenuti nel D.P.R. 24-06-1998, n° 249 come modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n° 235, l'organo collegiale della scuola, competente all'erogazione delle sanzioni disciplinari è il Consiglio di Classe nella sua composizione naturale, cioè comprensivo della componente genitori (cfr: art. 5 d. lgs 16/04/1994, n° 297, secondo cui "fanno parte dell'organo anche i rappresentanti dei genitori, escludendosi tale componente dalla partecipazione nei Consigli di Classe relativi alle valutazioni periodiche e finali.)

In sede di Consiglio di Classe, chiamato a provvedere su questioni disciplinari, deve previamente essere invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (ex art. 4 co. 4) e, in funzione di ciò, deve ancor prima essergli formulata la contestazione basata su elementi concreti e precisi dai quali soltanto derivasi ogni elemento valutativo a fondamento del conseguente provvedimento sanzionatorio (ex comma 9 – ter stessa disposizione).

Di ciò sopra e delle dichiarazioni rese a discolpa (o meno) dall'alunno deve essere dato atto verbale.

MANCANZE MENO GRAVI

	MANCANZE MENO GRAVI			
	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
A1	Frequenza non sempre regolare	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante coordinatore ; 2- convocazione dei genitori in presidenza; 3- in caso di non regolarizzazione della frequenza, segnalazione scritta agli organi di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico	1- coordinatore di classe; 2- dirigente scolastico; 3- dirigente scolastico	<i>Doveri dello Studente:</i> 1. <i>Rispettare puntualmente l'orario scolastico</i> 2. <i>Frequentare regolarmente le lezioni, sia del mattino sia del pomeriggio.</i>
A2	Mancanza ai doveri scolastici	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- assegnazione di compiti suppletivi nella disciplina in cui l'insegnante ha verificato l'inadempienza; 3- convocazione dei genitori in presidenza;	1- coordinatore di classe; 2- docente interessato 3- dirigente scolastico	<i>Esempio di Doveri Scolastici:</i> 1. <i>Svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa</i> 2. <i>Avere sempre con sé tutto l'occorrente per le lezioni.</i>
A3	Negligenza nella pulizia degli ambienti	1- *richiamo verbale da parte dell'insegnante presente ; 2- *convocazione dell'alunno in presidenza; 3- * convocazione dei genitori in presidenza ; <i>* l'alunno viene chiamato alla pulizia ed al riordino del suo posto al termine della lezione.</i>	1- Insegnante interessato; 2- dirigente scolastico; 3 – dirigente scolastico	<i>Per quanto riguarda la pulizia all'interno delle classi, ogni alunno risponde dello spazio intorno e sul suo banco. Per il resto dello spazio-aula sono responsabili tutti gli alunni.</i> <i>In caso di incuria degli spazi esterni gli alunni provvederanno alla pulizia con l'uso di materiali idonei e accompagnati dal personale collaboratore scolastico.</i>

	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
A4	Interventi inopportuni durante le lezioni	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- convocazione degli alunni in presidenza;	1.insegnante interessato; 2.dirigente scolastico	<i>Mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente.</i>
A5	Interruzione del ritmo delle lezioni	1- richiamo scritto da parte dell'insegnante interessato ; 2- convocazione degli alunni in presidenza;	1.insegnante interessato; 2.dirigente scolastico	
A6	Uso improprio di materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari accesi e/o fuori dallo zaino, video-games ecc.)	1- ritiro da parte dell'insegnante e riconsegna solo alla fine della giornata; 2- in caso di apparecchi elettronici: ritiro da parte dell'insegnante, riconsegna solo alla fine della giornata, richiamo scritto alla famiglia con invito a presentarsi in presidenza entro 7 giorni dall'infrazione per un colloquio con la Dirigente ; 3- qualora vi sia resistenza a consegnare il materiale improprio: ritiro come ai punti precedenti e divieto per l'alunno di introdurre a scuola apparecchi elettronici per un periodo stabilito in proporzione alla gravità dell'infrazione e/o di eventuali recidive.	1.insegnante interessato; 2.insegnante interessato; dirigente scolastico; 3.insegnante interessato; dirigente scolastico	<i>Gli alunni non possono usare in modo improprio materiali non riconducibili a fini educativi e didattici (cellulari, video-games, ecc.) Il suo uso sarà possibile solo in casi eccezionali e dopo aver richiesto autorizzazione al docente in servizio in quel momento. L'uso non autorizzato del cellulare comporterà il sequestro temporaneo dello stesso, che sarà riconsegnato, dal personale della scuola, solo ai genitori dell'alunno. Si fa riferimento alla più recente normativa sull'uso dei telefoni cellulari e videotelefonati che comporta, in caso di uso improprio degli stessi, anche sanzioni pecuniarie</i>

				<i>proporzionali alle conseguenze di tale uso nella scuola (Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007). La scuola non risponde in nessun caso di eventuali furti o danneggiamenti agli apparecchi.</i>
A7	<p>Offese personali e turpiloquio</p> <p>NOTA: Le offese personali sono diverse dal punto B5</p>	<p>1- in caso di turpiloquio: richiamo verbale da parte dell'insegnante presente;</p> <p>2- in caso di turpiloquio ripetuto o di offese personali: convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno;</p> <p>3- in caso di offese a personale docente e non docente: sospensione per gg. 2 con allontanamento dalle lezioni. Detto provvedimento disciplinare si applica anche in caso di offese tra coetanei pronunciate dopo il richiamo verbale dell'insegnante previsto nel punto 1;</p> <p><i>NOTA: se detto comportamento dovesse scatenare una reazione dell' offeso, il comportamento dell' offensore sarà paritario alla istigazione</i></p>	<p>1. insegnante interessato;</p> <p>2. dirigente scolastico;</p> <p>3. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
A8	<p>Introduzione senza autorizzazione (degli Insegnanti o del Dirigente) nelle Strutture Scolastiche di materiale e oggetti non attinenti e riconducibili alle attività didattiche</p>	<p>1 – si applicano integralmente tutti i punti contenuti nell' art A6</p>	<p>Vedi art. A 6</p>	<p><i>Ogni oggetto o materiale introdotto all' interno dell'edificio scolastico e delle aree di pertinenza dovrà essere motivato appositamente dalla famiglia per necessità personali dell'alunno o autorizzato espressamente dall' insegnante, eventualmente con il preventivo consenso del dirigente scolastico. Detta autorizzazione potrà essere</i></p>

				<i>richiesta con semplice comunicazione verbale o scritta direttamente all' insegnante o al dirigente scolastico ma l'autorizzazione dovrà essere concessa per scritto e riportata sul registro di classe.</i>
A9	Violazione dei regolamenti di laboratorio	Si rimanda alla disciplina puntuale del regolamento stesso	insegnante interessato; dirigente scolastico;	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi (vedi regolamenti specifici).</i>
A10	Violazione dei regolamenti della palestra	Si rimanda alla disciplina puntuale del regolamento stesso	insegnante interessato; dirigente scolastico;	<i>Nella palestra è prescritto l'uso di scarpe apposite ad uso esclusivo della palestra ed un adeguato abbigliamento sportivo (vedi regolamento specifico)</i>
A11	Utilizzo improprio di strutture ed attrezzature (senza provocare danni agli stessi o alle persone)	Si applicano, proporzionalmente gli stessi punto dell'art. A3	Vedi art. A3	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi.</i>
A12	Uso improprio delle sedie: a) salire sulla sedia per qualsiasi motivo b) dondolarsi sulla sedia c) lanciare o strisciare sul pavimento le sedie	1- richiamo verbale	Insegnante interessato	<i>Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi scolastici, avere la massima cura nell'uso degli arredi.</i>
A13	Recidiva nei comportamenti in violazione al regolamento per le mancanze lievi – <u>dopo n.5 richiami scritti</u>	Sospensione per 1 o 2 gg. a seconda della gravità, con allontanamento dalle lezioni. In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 1 o 2; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.	Consiglio di Classe o Interclasse	

MANCANZE GRAVI

	TIPO DI MANCANZA	SANZIONE	COMPETENZA	NOTE
B1	<p>Uso improprio del cellulare o altri strumenti digitali. <i>In qualsiasi parte degli spazi interni ed esterni attinenti alla scuola non è consentito:</i></p> <p>a. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, e quindi divulgare, prove di verifica o altro materiale scolastico, al fine di avvantaggiare, in modo scorretto, altri alunni.</p> <p>b. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente.</p> <p>c. Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente, con la successiva divulgazione sia in rete che attraverso altri canali di comunicazione.</p>	<p>a.: 1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno; 2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti la legalità. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico 3- sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni.</p> <p>b.: 1- sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni. 2- diminuzione del giudizio nel comportamento</p> <p>c.: 1- sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni a un massimo di 10giorni. 2- diminuzione del giudizio nel comportamento</p>	<p>Punto a</p> <p>1- 2. docente di classe e dirigente scolastico; 3-Consiglio di classe</p> <p>Punto b</p> <p>1- 2 Consiglio di classe</p> <p>Punto c</p> <p>1-2 Consiglio di classe</p>	<p><i>Riguardo ai punti b. e c. le sanzioni previste non sostituiscono, da parte delle persone offese, l'eventuale denuncia alle Autorità Competenti, come previsto dall'art. 2 della Legge n. 71 del 29/05/2017 (tutela della dignità del minore).</i></p> <p>Il fatto che il soggetto ripreso sia disabile costituisce un'aggravante, così come il fatto che la divulgazione in rete abbia lo scopo di deridere o ledere la dignità della persona facendo riferimento alla disabilità o all'aspetto fisico.</p>

B2	Discriminazione nei confronti di altre persone	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni a seconda della gravità del fatto. In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni da 3 a 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
----	--	---	---	--

B3	Atti che tendono ad emarginare altri studenti	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno; sospensione con allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni a seconda della gravità del fatto</p> <p>2- In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni da 3 a 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>3- Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato online, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. dirigente scolastico; 2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
----	---	--	--	--

B4	Utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. Dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
B5	Minacce a terzi	<p>1-Sospensione con allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg., convocazione dei genitori e segnalazione alle autorità di P.S.</p> <p>2-Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico</p>	Consiglio di Istituto o Interclasse	

ALTRE MANCANZE GRAVI

B 6	Infrazione al divieto di fumare nella scuola	1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno; 2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti i danni alla salute provocati dal fumo. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico	1.dirigente scolastico; 2.insegnante interessato	
-----	--	---	---	--

B7	Atti osceni	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno; sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni</p> <p>2- In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>3- Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto la legalità e la tutela delle libertà personali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. Dirigente scolastico; 2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
B8	Falsificazione della firma dei genitori	<p>1- convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno;</p> <p>2- lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa e materiale pubblicato on-line relativi a temi inerenti la legalità. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato dal Dirigente Scolastico</p>	<p>1.dirigente scolastico; 2.Insegnante interessato</p>	

B9	Lancio di oggetti contundenti	<p>1- richiamo ufficiale con convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno;</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg.5</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 5; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>Lavoro domestico suppletivo consistente nella ricerca di articoli di stampa, materiale pubblicato on-line, immagini fotografiche e cinematografiche aventi per oggetto episodi di cronaca durante i quali le situazioni di pericolo hanno avuto origine da sconsiderati comportamenti individuali. I contenuti relativi alla punizione formativa dovranno essere consegnanti al docente coordinatore entro il termine temporale indicato nel provvedimento di sospensione</p>	<p>1. dirigente scolastico;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	
B10	Comportamenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola. Atti di vandalismo.	<p>1- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg. 3, convocazione dei genitori in presidenza e risarcimento del danno;</p> <p>In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 3; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.</p> <p>2- sospensione con allontanamento dalle lezioni per gg. 7 con richiesta di risarcimento del danno all' alunno c/o famiglia e segnalazione alle autorità di P.S.</p>	<p>1. Consiglio di Classe o Interclasse;</p> <p>2. Consiglio di Classe o Interclasse</p>	<p><i>Sono da ritenersi mancanze gravi i comportamenti di quegli studenti che arrechino danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni della scuola.3. In tal caso, oltre alla eventuale sanzione disciplinare, è previsto il rimborso in denaro, con i seguenti criteri: nel caso di dolo riconosciuto da parte di un singolo alunno, a questo viene richiesto il rimborso pari all'importo del bene danneggiato o l'importo della spesa per la riparazione.</i></p>

		In alternativa può essere prevista la sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza per giorni 7; in tale periodo l'alunno dovrà essere impegnato in attività utili alla comunità scolastica e/o in attività di riflessione personale.		<i>4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il/i responsabile/i, si provvederà a risarcire il danno facendo ricorso a quota da versare da parte degli alunni della classe o del piano dove è avvenuto il danno.</i>
B11	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.	Si applicano i punti 1 e 2 dell'art. B7, limitatamente ai provvedimenti disciplinari (senza risarcimento del danno)	1.Consiglio di Classe o Interclasse; 2.Consiglio di Classe o Interclasse	
B12	Introduzione nelle Strutture Scolastiche di materiale e oggetti pericolosi (armi/assimilabili)	Si applica il punto 2 dell'art. B7 (senza risarcimento del danno)	Consiglio di Classe o Interclasse	<i>Non si possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità.</i>
B13	Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B14	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B15	Violenza intenzionale nei confronti di terzi.	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B16	Episodi di bullismo	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B17	Reati di natura sessuale	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B18	Incendio	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	
B19	Allagamento	Si applicano il punto 1 e 2 dell'art. B10	Consiglio di Istituto	

In caso di mancanze gravi che si ripetano nonostante i provvedimenti disciplinari previsti ai punti da B 2 a B 9 potranno essere decise sospensioni con allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. (Consiglio di Classe) o superiori ai 15 gg. (Consiglio di Istituto) così come previsto dal DPR n.249/98 e dal DPR 235/07.

In caso di mancanze gravi che abbiano comportato l'allontanamento dalle lezioni, il C.d.C. valuterà l'opportunità di non consentire alcune attività scolastiche che possano dare origine a atti pericolosi per gli altri e per l'ambiente, come ad esempio la partecipazione alle visite guidate o viaggi d'istruzione.

Nei casi di non adempimento dei compiti suppletivi assegnati, il docente coordinatore di classe notificherà il fatto sul registro di classe e al dirigente; di tali mancanze il C.d.C. è tenuto a prendere atto al momento dello scrutinio finale nella valutazione del comportamento.

Tutti i comportamenti che mirano direttamente o indirettamente alla reazione di colui che li subisce dovranno essere interpretati come istigatori della reazione.

Dovrà essere sanzionato anche il comportamento istigatorio del soggetto che con azioni o parole mina il rapporto tra due o più individui terzi.

Non potrà essere sanzionato il comportamento dell'individuo o degli individui che opereranno alla risoluzione del problema verificatosi purché il loro operato non risulti sproporzionato rispetto all'evento, es uso sproporzionato della forza durante una discussione o colluttazione.

Il dirigente scolastico è tenuto alla segnalazione alle autorità di P.S. di comportamenti o azioni che comportino pregiudizio alle persone o rechino grave danno al patrimonio scolastico.

Per le mancanze da B10 a B17, nel caso di recidiva e nell'impossibilità di attuare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, le sanzioni comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; tale sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto. Nei casi più gravi, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nel caso in cui un'**infrazione al regolamento** sia compiuta da **alunni con L. 104**, si ritiene opportuno convocare in via prioritaria un GLIC straordinario, a seconda della gravità dell'infrazione, prima di mettere in atto la procedura ordinaria.

Qualsiasi segnalazione di infrazioni al presente Regolamento da parte del personale Collaboratore Scolastico sarà riportata nel Registro di Classe e concorrerà alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe.

Art. 21 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia, che decide in via definitiva.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione all'Organo di garanzia Regionale che opera secondo i commi 3,4, e 5 dell'art.2 del DPR 21.11.2007 n° 235.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI GARANZIA – FINALITA' E COMPITI

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

RICORSO IN MERITO ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O. G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta può chiamare a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi genitori o colui che ne esercita la Patria potestà. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

CONSIGLIO DI GARANZIA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti eletti dai genitori e relativi membri supplenti. Il Consiglio di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Nelle convocazioni si dovrà tenere conto di eventuali incompatibilità.
3. La seduta è valida con la presenza del 50% più 1 dei componenti.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni. Nel caso di decadenza dei componenti, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina di nuovi membri.
5. Al Consiglio di garanzia sono rivolti ricorsi contro le decisioni riguardanti le sanzioni disciplinari irrogate. I ricorsi devono essere inviati al Consiglio entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione della sanzione.
6. Il Consiglio di Garanzia decide riguardo alle sanzioni disciplinari ed ai relativi ricorsi entro 10 giorni successivi alla presentazione del reclamo.
7. Il Consiglio di Garanzia decide, su richiesta dei genitori, anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/1998 e DPR235/2007.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dai presenti alla seduta.
9. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

TITOLO 4 – ATTIVITA' DIDATTICA E INTEGRATIVA

ART. 22 -CRITERI DI FORMAZIONE DELLA CLASSE 1°

Criteri di formazione alla Scuola dell'Infanzia.

Sono ammessi alla frequenza delle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine inseriti nelle graduatorie secondo il punteggio stabilito dal Consiglio di Istituto a seguito della presentazione delle domande di iscrizione.

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite di norma, con un numero massimo di 26 bambini iscritti. Al fine della costituzione delle sezioni, il totale dei bambini iscritti a ciascuna scuola è diviso per il quoziente di 26, le eventuali eccedenze sono ripartite tra le altre sezioni della scuola in modo da rispettare la capienza delle aule. A parità di punteggio si considera la precedenza per età. Se età coincide, si procede ad estrazione alla presenza delle famiglie interessate. I gruppi di classe devono risultare omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, secondo i criteri stabiliti da Collegio dei Docenti.

La Delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 15 febbraio 2022 stabilisce che i bambini alla scuola dell'Infanzia devono avere il controllo degli sfinteri.

La Delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 15 febbraio 2022 approva di adeguare il regolamento con l'ammissione dei bambini anticipatori al compimento del terzo anno di età.

Il Dirigente dispone l'assegnazione dei docenti alle classi, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.

Al fine di garantire un graduale e proficuo inserimento dei bambini e delle bambine nella scuola dell'infanzia, il servizio di mensa ogni anno verrà posticipato di quindici giorni dall'inizio delle lezioni, consentendo agli insegnanti di lavorare in compresenza. Pertanto, le scuole dell'infanzia, per i primi quindici giorni all'inizio dell'anno scolastico, osserveranno l'orario antimeridiano. Per i bambini diversamente abili, gli insegnanti in collaborazione con il Dirigente Scolastico, valuteranno il loro inserimento nelle sezioni.

Criteri di formazione della prima classe della Scuola Primaria in caso di più sezioni.

1. osservazione sistematica dell'intero gruppo degli alunni per un periodo di almeno 2 settimane, al termine del quale gli insegnanti comunicheranno le loro valutazioni al Dirigente Scolastico, al fine della costituzione definitiva della classe;
2. presa visione delle schede informative degli alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Livia Gereschi"; richiesta e presa visione dei profili dei bambini e delle bambine provenienti dalle scuole dell'infanzia, pubbliche o private di altri Istituti Comprensivi o Circoli Didattici;
3. presa visione delle schede informative, delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riguardanti i bambini e le bambine diversamente abili, per l'iscrizione nelle sezioni

• *Il cambio di sezione di un alunno in corso d'anno non è consentito ma potrà essere valutato in via eccezionale e solo a fine anno scolastico dal Dirigente Scolastico e dai docenti.*

47

Criteri di formazioni delle classi della Scuola Secondaria di primo grado “E. Fermi”.

Costituzione di una commissione formata da docenti delle classi quinte e docenti della Scuola Secondaria di primo grado per la realizzazione di:

1. colloqui con i docenti e presa visione delle schede informative degli alunni provenienti dalle scuole primarie dell'istituto Comprensivo “Livia Gereschi”; presa visione dei profili dei bambini e delle bambine provenienti dalle scuole primarie pubbliche o private di altri Istituti Comprensivi o Circoli didattici;
2. presa visione delle schede informative, delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riguardanti i bambini e delle bambine diversamente abili per l'iscrizione nelle sezioni.

• *Il cambio di sezione di un alunno in corso d'anno non è consentito ma potrà essere valutato in via eccezionale e solo a fine anno scolastico dal Dirigente Scolastico e dai docenti.*

ORARIO SETTIMANALE scuola secondaria di primo grado

A partire dall'anno scolastico 2016/2017 si osserva l'ora di 60 minuti, con orario di 30 e 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. Per il tempo prolungato sono previsti due rientri settimanali articolati nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Scuola secondaria di I grado: nella domanda, il genitore esprime le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, sulla base del D.P.R. 89/2009, è definito in 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), qualora siano presenti servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività.

Laboratori

I locali adibiti a laboratori costituiscono spazi e servizi integrativi dell'attività didattica e teorica. L'uso dei laboratori viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico contemporaneamente all'orario delle lezioni. Gli alunni accedono ai laboratori sempre accompagnati da un docente responsabile.

L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di comportamento (cura degli arredi e delle attrezzature).

I docenti vigilano sul corretto uso degli strumenti e degli impianti e comunicano tempestivamente alla presidenza eventuali guasti.

Il laboratorio può essere aperto anche nelle ore pomeridiane per gli alunni (per studio e/o ricerca) sotto la sorveglianza e responsabilità del docente.

Art. 23 - REGOLE PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO E DECORO

L'abbigliamento degli studenti e delle studentesse deve essere consono e adeguato all'ambiente scolastico;

E' permesso mangiare esclusivamente durante la ricreazione; durante la lezione si può bere previo consenso degli insegnanti.
Per quanto riguarda la pulizia all'interno delle classi, ogni alunno risponde dello spazio intorno e sul suo banco.
Per il resto dello spazio-aula sono responsabili tutti gli alunni.

48

In caso di incuria degli spazi esterni gli alunni provvederanno alla pulizia con materiali idonei e accompagnati dal personale collaboratore scolastico.

Art. 24 – USCITE DI ISTRUZIONE, GITE, VISITE GUIDATE, ATTIVITA' SPORTIVE INTEGRATIVE, ATTIVITA' LABORATORIALI

Fanno parte integrante dell'attività didattica. Nella nota del Ministero n. 2209 del 11 aprile 2012 con oggetto “viaggi di istruzione e visite guidate” precisa che a decorrere dal 1/9/2000 il “regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” emanato con D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la precedente normativa in materia costituisce opportuno riferimento ma non riveste più carattere prescrittivo.

In tale ottica il Consiglio di Istituto con delibera 107/2015 ha **regolamentato la partecipazione ai viaggi di istruzione o alle visite guidate** delle classi in cui il numero degli alunni aderenti rappresenti **almeno i 2/3 del totale degli iscritti**, escludendo gli alunni che non hanno diritto a causa di sanzioni disciplinari, arrotondato per difetto. Inoltre, il Consiglio, con delibera 7/2016, inserisce nel Regolamento che l'impegno alla partecipazione obbliga al versamento di una caparra confirmatoria, quantificata in una cifra che consenta, in caso di ripensamento e/o impossibilità, di non avere aggravio di spesa sugli altri, senza diritto di rimborso.

Con Delibera n. 13 del 25 gennaio 2017, il Consiglio di Istituto ha stabilito in **euro 280,00 il limite massimo di spesa** per ogni viaggio individuale di istruzione.

Inoltre, con decisione del Dirigente Scolastico, unitamente al Collegio dei Docenti, si limita, per la scuola Secondaria, la gita di tre giorni ad una sola volta nell'arco dei tre anni, con esclusione del Campus Neve, per la sua valenza di progetto di orientamento scolastico.

Per la scuola Primaria le gite si svolgeranno solo della durata di un giorno (verbale del C.d.I. del 15 novembre 2018).

Art. 25 – ATTIVITA' INTEGRATIVE E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Consiglio di Istituto, a modifica del presente articolo del Regolamento, introduce il generale divieto di progetti formativi in orario scolastico, con onere economico a carico dei genitori degli alunni.

TITOLO 5 - TUTELA DELLA SALUTE E NORME GENERALI

Art. 26 - DIVIETO DI FUMARE

E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali scolastici ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.

Destinatario della norma sopracitata sono anche le istituzioni scolastiche, per le quali il divieto era già vigente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Quest'ultima, in particolare, ha individuato i locali scolastici nei quali è operante tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc. anche in spazi all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico. Il divieto è rivolto al personale della scuola, agli alunni e ad ogni altra persona presente nell'edificio a qualsiasi titolo.

L'inosservanza della normativa, come previsto dall'art.7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, comporta per il personale dipendente l'avvio di provvedimento disciplinare e, per ogni altro soggetto, la denuncia ai normali organi di polizia giudiziaria.

Art. 27 – TUTELA DELLA SALUTE

I genitori devono segnalare ai docenti di classe eventuali intolleranze a cibi e/o allergie e casi clinici particolari;

Il personale della scuola non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco con esclusione dei farmaci di primo soccorso (salvavita) nei casi segnalati e concordati, **secondo il protocollo somministrazione farmaci rivisto dall'USP Pisa e vigente dal 1 settembre 2017;**

Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria:

Richiesta della Famiglia;

Certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione.

All'interno dell'edificio scolastico, nel momento della mensa, è permesso esclusivamente il consumo di cibi confezionati riportanti etichetta del produttore e ingredienti. Per lo spuntino della ricreazione ogni famiglia provvederà autonomamente.

A seguito dell'emanazione delle Indicazioni regionali consumo pasti domestici a scuola, in continuità rispetto alle indicazioni della nota MIUR

n.348 del 3/3/2017, è possibile per gli alunni consumare il pasto confezionato a casa all'interno dei locali mensa della scuola previa attivazione della procedura prevista dalle suddette Linee Guida e inserita nel DVR d'Istituto.

50

Le richieste da parte delle famiglie dovranno essere presentate esclusivamente al Dirigente scolastico ogni anno prima dell'avvio del servizio refezione.

Art. 28 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO

Non sono ammessi nei locali della scuola rappresentanti di enti, associazioni private o privati, con esclusione di quelli consentiti per legge: Comuni, Province, Regioni ed Enti delegati - per la distribuzione agli alunni di avvisi, volantini, o altro, anche se espressamente autorizzati ad avanzare richiesta da parte delle competenti autorità in materia.

Non è ammessa l'affissione di manifesti di enti, associazioni private o privati.

Nella scuola non è consentita la circolazione di informazioni e di pubblicità a scopo propagandistico, economico e speculativo; E' inoltre fatto divieto di propaganda elettorale, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali. Nessun tipo di materiale può essere distribuito all'interno dell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Questi può autorizzare la distribuzione del seguente materiale:

- a. informativo, divulgativo e pubblicitario rivolto a docenti e al personale ATA;
- b. inviti e informazioni ai genitori eletti provenienti da Associazioni dei genitori o altro, inerenti le cariche ricoperte;
- c. relativo alle attività sul territorio, inviato da Enti istituzionali e rivolto ad alunni e famiglie
- d. informativo sulle scuole pubbliche (statali e paritarie) e rivolto ad alunni e famiglie.

Non è ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario, che riporti costi per le famiglie (es. pubblicità spettacoli, biglietti di ingresso ai teatri, cinema o altro). L'affissione di manifesti e comunicazioni da parte delle varie componenti scolastiche o di organismi di rilevante importanza sociale, professionale e culturale è consentito su appositi tabelloni previo consenso del Dirigente scolastico.

Art. 29 - COMMISSIONI PARTICOLARI

Possono essere istituite commissioni da parte del Consiglio d'Istituto o degli altri organi collegiali per l'esame di particolari problemi.

Art. 30 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente regolamento deve riportare l'approvazione della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Eventuali proposte possono essere fatte:

- a) dal Presidente,
- b) dal Dirigente scolastico,
- c) da un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto,
- d) da un terzo dei componenti del Collegio dei Docenti,
- e) da un quinto dei genitori esercitanti il diritto di voto.

Art.31 – L'allegato n.1 "Statuto delle studentesse e degli studenti", DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007, fa parte integrante del presente Regolamento

Art.32 - VALIDITÀ

Il presente regolamento ha validità **annuale**. Il Consiglio, a inizio d'anno, ne proroga la validità o ne dispone la revisione.

NORME FINALI

Art. 33 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori possono riunirsi in assemblea secondo le norme previste dall'art. 15 del D. Legislativo n° 297/94 facendone motivata richiesta al Dirigente Scolastico.

Tali assemblee possono essere di Istituto, di Plesso, di Classe, Interclasse, Intersezione.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico:

- per le assemblee di classe, dal Rappresentante di classe eletto a norma dell'art. 31 Decreto Legislativo n°297/94;

- per quelle di Interclasse/Intersezione, dai Rappresentanti delle classi/sezioni;
- per quelle di Istituto, dal Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto;
- oppure dalla maggioranza dei componenti il Comitato dei Genitori;
- oppure qualora lo richiedano 300 genitori.

52

Il Dirigente Scolastico, avvertita la Giunta, autorizza le assemblee ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo della scuola almeno 3 giorni prima della data fissata, rendendo noto anche l'o.d.g.

Le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle lezioni e ad esse possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

Art. 34 – COMITATO DEI GENITORI

Tutti i rappresentanti dei genitori dell'Istituto possono esprimere volontariamente un Comitato dei Genitori - art.15 comma 2 D. Legislativo n° 297/94.

Art. 35 – VIGILANZA SULL'OBBLIGO SCOLASTICO

I genitori, o chi ne fa le veci, sono obbligati a provvedere affinché i figli o gli affidati frequentino con regolarità le lezioni e le attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite didattiche, ecc.).

In caso di inadempienza all'obbligo scolastico i genitori verranno richiamati una prima volta con apposita comunicazione scritta e, successivamente, segnalati dal Dirigente Scolastico alle Autorità competenti.

Art. 36 – MALATTIE INFETTIVE

Gli addetti al servizio scolastico ed i genitori venuti a conoscenza di casi di malattie infettive hanno il dovere di comunicarlo alla Presidenza che provvederà presso gli Uffici competenti.

Art. 37 – SOCCORSO TEMPESTIVO

In caso di malore o infortunio di un alunno, si avverte immediatamente la famiglia e la segreteria.

In caso di infortunio, i docenti sono tenuti a regolare denuncia ai fini assicurativi.

In caso di irreperibilità dei genitori, si provvede a contattare il 118 e ad avvisare immediatamente la Presidenza.

In caso di emergenza, si contatta contemporaneamente la famiglia ed il 118 e si avvisa immediatamente la Presidenza.

Art. 38 – ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DEI GENITORI

L'ingresso dei genitori nell'edificio scolastico, escluse le convocazioni formali, deve essere giustificato da esigenze significative e improrogabili ed autorizzato dalla Presidenza.

53

Art. 39 – ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli alunni sono coperti da assicurazione infortuni e R.C. pertanto i genitori versano all'inizio dell'anno, tramite accredito su conto corrente intestato alla Scuola, la quota individuale a copertura del premio assicurativo.

I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente la Presidenza di ogni incidente avvenuto a scuola o durante le gite e i viaggi d'istruzione, allegando copia dell'eventuale referto sanitario per mettere l'ufficio scolastico in condizione di effettuare la prevista denuncia.

La denuncia è obbligatoria.

I genitori comunicano entro 24 ore ogni incidente avvenuto ai propri figli durante il tragitto, su mezzi pubblici e a piedi da casa a scuola e viceversa.

Art. 40 – ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI ESTRANEI

L'ingresso nell'edificio scolastico di persone estranee deve essere controllato dal personale ausiliario, che si assicureranno di tenere i cancelli e le porte chiuse durante la permanenza degli alunni a scuola, e dalla Presidenza che procederà, discrezionalmente, al consenso per iscritto.

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

5. I rappresentanti e gli agenti di commercio delle case editrici, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

Visite, ispezioni, interventi esterni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo devono essere consentiti dalla Presidenza.

Art. 41 – PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PARTICOLARI

La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, raccolte di denaro od altro materiale da parte degli alunni dovrà essere significativa sul piano educativo-didattico, compatibile dal punto di vista organizzativo e rispetto all'impegno economico richiesto alle famiglie.

54

Per aderire a tali iniziative, il Dirigente Scolastico dovrà presentare le proposte ai vari Organi Collegiali.
In caso di urgenza il Dirigente Scolastico dovrà comunque prendere contatto con gli insegnanti per acquisire il parere relativo.

Art. 42 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento interno viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 aprile 2021 con Delibera n. 39 ed entra immediatamente in vigore. Copia del presente Regolamento deve essere resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto e all'Albo delle Scuole dell'Istituto per tutto il tempo della durata in vigore.

LA DIRIGENTESCOLASTICA
Sandra Fornai

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Laura Bellucci

ALLEGATI:

Oggetto: **D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007** - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime.

Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.

Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d'istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.

Detti regolamenti dovranno individuare:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale del la finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica** (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
5. **procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.** E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Pertanto, i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**. (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) Devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (esempio: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (esempio: incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 c. 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte

dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (esempio: violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

a) la composizione del suddetto organo in ordine:

- 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
- 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (esempio qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:

- 1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

- 2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici.

Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore

designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell'

“altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.

L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola.

Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri

(art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (vedi allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo [e-mail: studenti@istruzione.it](mailto:studenti@istruzione.it) o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.

IL MINISTRO

F.to Maria Stella Gelmini

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al co.1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni,
Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTEREGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (*Doveri*)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (*Disciplina*)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.